

**Ai gentili clienti  
Loro sedi**

## **Neo domiciliati: istituito un nuovo regime fiscale**

### **Premessa**

Con l'introduzione del nuovo articolo 24 bis TUIR la legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016) il legislatore ha previsto l'applicazione di un **regime agevolato opzionale a favore delle persone fisiche che intendono trasferire il proprio domicilio fiscale in Italia.**

Alla sussistenza delle condizioni previste, **tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di un'imposta sostitutiva IRPEF pari a 100.000 euro per ogni periodo d'imposta dell'opzione** (ridotta di 25.000 euro per ogni familiare interessato) sui **redditi prodotti all'estero** (fatta eccezione per le plusvalenze su partecipazioni qualificate effettuate nei primi cinque anni di opzione).

Per effetto dell'opzione, **i redditi prodotti all'estero sono esenti dalla tassazione IVIE / IVAFE ed agli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dal quadro RW.**

### **Quali sono le condizioni per accedere al regime?**

Secondo quanto previsto dall'articolo 24 bis TUIR, **sono interessati dall'agevolazione le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia in relazione ai redditi prodotti all'estero ed ai loro familiari su specifica richiesta.** Per accedere al nuovo regime sarà quindi necessario:

- **trasferire la propria residenza in Italia** ai sensi della disciplina fiscale (secondo l'art. 2 comma 2 TUIR il requisito è assolto dalle persone che sono residenti sul territorio ed iscritte all'anagrafe **per la maggior parte del periodo di imposta** o nel caso in cui **stabiliscano residenza/domicilio in Italia**);
- **non essere stati residenti sul territorio per almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti all'inizio del periodo di validità dell'opzione.**

## OSSERVA

Su richiesta dell'interessato, sempre che siano soddisfatte le condizioni appena indicate, **il regime può essere applicato anche ai familiari del richiedente.**

Per beneficiare del regime, in ogni caso, è necessario **presentare preventivamente un interpello probatorio all'Agenzia delle Entrate entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia.** Pertanto, ai fini dell'accesso al regime per il 2017 sarà necessario presentare l'istanza di interpello entro il prossimo **30.09.2018** tuttavia, considerato il tempo di risposta di 120 giorni concesso a all'Amministrazione finanziaria per tale tipologia di interpello, sarebbe opportuno presentare l'istanza entro i 120 giorni che precedono il 30.9.2018 al fine di ottenere una risposta in tempo utile per recepirne il contenuto in dichiarazione dei redditi. Qualora l'istanza di interpello presentata entro il 30.9.2018 (o più opportunamente entro i 120 giorni prima) abbia ottenuto risposta positiva, l'opzione diverrebbe quindi efficace per i redditi relativi al periodo d'imposta 2017.

## CONDIZIONI

<b>I</b>	Trasferire la propria residenza in Italia ai sensi della disciplina fiscale.
	Non essere stati residenti per almeno 9 dei 10 periodi d'imposta precedenti all'esercizio dell'opzione <b>(alle stesse condizioni il regime può essere esteso ai familiari).</b>
<b>II</b>	Presentazione interpello probatorio.

## Quali sono i redditi agevolati?

I redditi che possono essere **assoggettati all'imposta forfetaria sostitutiva dell'IRPEF** sono individuati all'articolo 165 comma 2 del TUIR, il quale fa riferimento a **tutti i redditi che non rientrano tra quelli prodotti nello stato ai sensi dell'articolo 23 TUIR.**

## REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO – RIFERIMENTI NORMATIVI

### Art. 156 comma 2 TUIR

I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

### Art. 23 TUIR

Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano **prodotti nel territorio dello Stato:**

- a)** i redditi fondiari;
- b)** i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
- c)** i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro

---

dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;

**d)** i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;

**e)** i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

**f)** i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:

1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;

2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;

**g)** i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti, nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo (1). (2)

**Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato**, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

**a)** le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 16 [17];

**b)** i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47 [50];

**c)** i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;

**d)** i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

---

Sono **esclusi** dall'agevolazione, per evidenti fini anti-abuso, **le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate** realizzate nei **primi cinque periodi d'imposta** di validità dell'opzione, che rimangono soggette al regime ordinario di imposizione.

La persona fisica che aderisce al regime, inoltre, ha la possibilità di **escludere l'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più stati o territori esteri**. In questo caso, per i redditi prodotti nei suddetti stati si applica il regime ordinario (compresa la disciplina per i crediti d'imposta sulle imposte pagate all'estero).

CONDIZIONI	
<b>I</b>	Si applica ai redditi prodotti all'estero.
<b>II</b>	Non si applica sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate nei primi 5 anni di opzione.
<b>III</b>	Possono essere esclusi dall'opzione stati o territori esteri.

## **A quanto ammonta l'imposta sostitutiva? Quali sono gli effetti fiscali dell'opzione?**

L'imposta sostitutiva, come detto, **ammonta a 100.000 euro, ridotta di 25.000 euro** per ogni familiare che **accede al regime oltre alla persona fisica richiedente**. **L'imposta deve essere versata entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta sui redditi.**

Oltre al **versamento dell'imposta sostitutiva IRPEF**, la persona fisica è **esonerata dagli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale (quadro RW) ed al pagamento delle imposte IVIE e IVAFE.**

**L'imposta sostitutiva non "copre" i redditi di fonte italiana**, i quali rimangono assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie. Allo stesso modo, per espressa disposizione di legge sono tassate nei modi ordinari le plusvalenze "qualificate" realizzate nei primi 5 periodi di imposta di validità dell'opzione.

**Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta interessati**, inoltre, **l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta limitatamente ai beni ed ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.**

<b>EFFETTI</b>	
<b>I</b>	Pagamento imposta sostitutiva dell'IRPEF pari a 100.000 euro meno 25.000 per ogni familiare.
<b>II</b>	Esonero da IVIE e IVAFE e compilazione del quadro RW.
<b>III</b>	Esonero imposta su successioni e donazioni limitata ai beni / diritti nello Stato.

L'opzione ha **validità pari a 15 anni** dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione, ma **può decadere nell'ipotesi di omesso o insufficiente versamento dell'imposta sostitutiva** (restano salvi gli effetti per i periodi d'imposta precedenti).

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**